

Art. 90

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della corte suprema di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali, nonché per i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale..

(Modificato dall'art. 2 L. n. 704/61, dall'art. 8 della legge 97/79 e dall'art. 25 D.Lgs. n. 51/98)

Art. 91

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescrivarsi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Art. 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (1), ai procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

(1) L'ordinamento corporativo è stato soppresso con D.L.Lgt. n. 369/1944. La materia lavoro è ora contemplata all'art. 3 L. n. 742/1969.